PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PAT-27/10/2026-11759 - Determinazione

OGGETTO:

Riclassificazione ad altri utilizzi del Pinot Grigio Doc «Delle Venezie» ottenuto dalla vendemmia 2025 e assoggettato alla misura dello stoccaggio. Legge n. 238/2016, art. 38 e art. 39 comma 4.

IL DIRIGENTE

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (Testo Unico del Vino), ed in particolare:

- l'articolo 39, comma 4 che prevede che "le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 35" della legge n. 238/2016;
- l'articolo 38, che disciplina le riclassificazioni, i declassamenti e i tagli dei prodotti vitivinicoli;

visto il Decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 423246 del 21 agosto 2023 di conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC delle Venezie del Consorzio Tutela DOC delle Venezie (nel seguito Consorzio);

visto il vigente disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta dei vini DOC Delle Venezie o in lingua slovena "Beneških okolišev", approvato con Regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020) e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 6, che consente l'attivazione della misura dello stoccaggio quale strumento temporaneo di regolazione dell'offerta;

visti i provvedimenti coordinati adottati per la campagna vitivinicola 2025/2026 con i quali le Amministrazioni territorialmente competenti hanno fissato per la vendemmia 2025 la resa massima a 17 tonnellate di uva per ettaro e disposto lo stoccaggio amministrativo della produzione eccedente le 15 t/ha e fino a 17 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, ed in particolare:
a) la Deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 887 del 20 giugno 2025;
b) la Deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 897 del 27 giugno 2025;
c) il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto n. 123 del 1° luglio 2025;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione della DOC Delle Venezie, la Provincia Autonoma di Trento e le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, possono adottare con propri provvedimenti, d'intesa e con univoci criteri tecnico-amministrativi, le necessarie misure di gestione delle produzioni;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sviluppo rurale n. 9079 del 18/08/2026 avente ad oggetto "Regolamentazione delle riclassificazioni orizzontali in ingresso a Pinot Grigio atto DOC Delle Venezie provenienti dalla campagna produttiva 2026/2027. Legge n. 238/2016, art. 39 comma 4.";

vista l'istanza presentata dal Consorzio il 7 ottobre 2026 prot. n. 2026/43 (prot. PAT n. 0809021 del 09/10/2026), con la quale si chiede alla Regione Veneto, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento di adottare disposizioni affinché i quantitativi di Pinot Grigio DOC Delle Venezie ottenuti dalla vendemmia 2025 e assoggettati alla misura di stoccaggio siano interamente riclassificati secondo gli utilizzi consentiti dalla norma e non resi disponibili con la Denominazione di Origine Controllata «Delle Venezie».

esaminata la documentazione allegata all'istanza, dalla quale risulta che la vendemmia 2025 ha generato complessivamente 1.364.382 ettolitri di Pinot Grigio DOC «Delle Venezie», di cui 1.260.153 ettolitri di prodotto libero e 104.229 ettolitri inizialmente assoggettati alla misura dello stoccaggio. Le riclassificazioni in uscita effettuate autonomamente dalle aziende, pari a 11.022,91 ettolitri, hanno determinato una riduzione del quantitativo residuo sottoposto a stoccaggio a 93.206,09 ettolitri al 31 agosto 2026;

considerato che, dalla relazione tecnico-economica allegata all'istanza, emerge che nei primi otto mesi del 2026 (gennaio-agosto), per la tipologia Pinot Grigio, i principali indicatori di mercato evidenziano un chiaro ed evidente rallentamento della capacità di assorbimento della denominazione, attestato da una contrazione delle certificazioni (-7,8%), una diminuzione degli imbottigliamenti (-7,6% rispetto al 2025 e -8,7% sulla media quinquennale) e un significativo incremento delle giacenze libere, costituite da prodotto atto e certificato, che al 31 agosto 2026 ammontavano a 600.725,79 ettolitri (+29,3% rispetto allo stesso periodo del 2025);

considerato che la disponibilità potenziale complessiva alla medesima data, determinata dalla somma delle giacenze libere e del quantitativo residuo sottoposto a stoccaggio, ammontava a 693.931,88 ettolitri;

rilevato che l'immissione sul mercato dei quantitativi di Pinot Grigio DOC «Delle Venezie» ancora sottoposti a stoccaggio per la vendemmia 2025 potrebbe determinare una grave sovrapposizione con la produzione della vendemmia 2026 e con i flussi derivanti dalla finestra autunnale di riclassificazione orizzontale in ingresso, prevista dal 1° ottobre al 30 novembre 2026;

ritenuto che la destinazione dei quantitativi residui ad altri utilizzi, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, costituisca una misura idonea a fronteggiare il sopra citato rallentamento della capacità di assorbimento della denominazione e a prevenire ulteriori squilibri tra disponibilità e domanda, coerentemente con le finalità di regolazione dell'offerta perseguite dall'articolo 39, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

ritenuto, pertanto, che la sottrazione di tali quantitativi dalla disponibilità per la certificazione con la DOC «Delle Venezie» possa contribuire a definire con certezza il perimetro dell'offerta, favorire l'assorbimento della produzione della vendemmia 2026 e salvaguardare la stabilità economica del settore;

preso atto che è stata inviata con prot. n. 0813317 del 12 ottobre 2026 la nota informativa alle organizzazioni di categoria e professionali coinvolte avente ad oggetto "*Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4. Istanza per la riclassificazione ad altri utilizzi del Pinot Grigio Doc Delle Venezie 2025 sottoposto a stoccaggio.*" e, entro il termine di 7 giorni indicato nella comunicazione, non sono pervenute osservazioni,;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 887 di data 20 Giugno 2025, con la quale l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 "Autorizzazione all'arricchimento", 35 "Disciplinari di produzione" e 39 "Gestione delle produzioni" della legge 238/2016, è stata

demandata dalla Giunta al Dirigente del Servizio competente del settore viticolo, al fine di consentire la necessaria rapidità nel dare attuazione alle proposte dei Consorzi di Tutela e per una corretta gestione delle produzioni DOP e IGP nel periodo vendemmiale di riferimento;

preso atto che le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno, in corso di adozione, analoga disposizione;

DETERMINA

1) di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, la richiesta presentata dal Consorzio con nota del 7 ottobre 2026 prot. n. 2026/43 (prot. PAT n. 0809021 del 09/10/2026), disponendo, d'intesa con la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che i quantitativi di Pinot Grigio DOC «Delle Venezie» ottenuti dalla vendemmia 2025 e ancora assoggettati alla misura dello stoccaggio – pari a complessivi 93.206,09 ettolitri alla data del 31 agosto 2026, fatte salve le ulteriori riclassificazioni in uscita autonomamente effettuate dai detentori – siano destinati integralmente ad altri utilizzi e non siano resi disponibili per la certificazione con la DOC «Delle Venezie».
   I soggetti detentori delle partite di vino Pinot Grigio della vendemmia 2025 ancora sottoposte allo stoccaggio effettuano la riclassificazione ad altri utilizzi o ad altre categorie vitivinicole (vini a IGT/IGP o vini senza IG) nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 38 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, provvedendo alle relative annotazioni nei registri telematici di cantina e alle comunicazioni all'Organismo di controllo autorizzato Triveneta Certificazioni Srl.

2) di stabilire che quanto previsto al precedente punto acquisisce efficacia con l'adozione di analoga disposizione delle autorità competenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di San Michele all'Adige (TN), alla Società Triveneta certificazioni Srl, al Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie ed alle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;

5) di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;

6) di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Riccardo Molignoni

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).